



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

INPS Direzione Regionale Lombardia

E

Consulta Ordine dei Consulenti del Lavoro Lombardia

Ancl Regione Lombardia

Premesso

che da sempre i rapporti tra la l'INPS e i Consulenti del Lavoro sono improntati da reciproca e fattiva collaborazione, INPS e Ordine dei Consulenti del Lavoro convengono sulla valenza strategica di tale collaborazione, sulla base della pari dignità e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, in funzione della più alta qualità del servizio da fornire agli utenti;

ritenuto

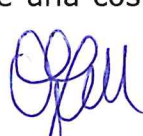
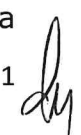
che l'INPS recepisce il contenuto della legge 11/01/1979 n. 12, della direttiva CEE n. 84/253 e del Decreto Legislativo del 27/01/1992 n. 88, che riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo sociale e dinamico nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;

preso atto

di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Decreto Legislativo n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" del 30 giugno 2003 come integrato Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679),

considerato

che è sempre stato intento comune dei sottoscrittori condurre una costante e attenta

  1 

vigilanza istituzionale tesa a debellare fenomeni di abusivismo professionale nei confronti di soggetti non legittimati dalla legge n. 12/1979 anche in riferimento all'operatività dei CED;

valutato

che, alla luce delle continue innovazioni normative, organizzative e tecnologiche si avverte da parte di entrambi i sottoscrittori la necessità di integrare con nuove modalità comunicative, oltre ai canali attualmente in uso, la possibilità di interfacciarsi con l'Istituto;

ritenuto

che è interesse comune individuare soluzioni per rendere più efficiente l'attività amministrativa perseguendo economie di gestione, anche attraverso forme di cooperazione, oltre ad offrire ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese accessibilità e trasparenza nei servizi;

riconosciuta

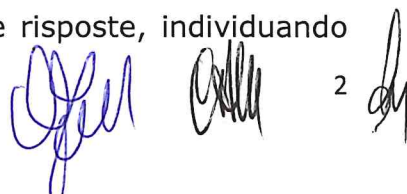
l'essenzialità del ruolo di formazione e informazione di tutti gli operatori destinate alla corretta osservanza delle norme e dei relativi adempimenti attuativi;

preso atto

del protocollo operativo "Tavolo Tecnico tra la Direzione Generale INPS e il Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del Lavoro" sottoscritto in data 23 giugno 2017, che regola la presentazione delle istanze di interpello per il tramite del Consiglio Nazionale e che si occuperà della **trasmissione dei quesiti all'INPS** e della divulgazione delle relative risposte ai propri iscritti (v. messaggio 2992 del 18/07/2017);

tenuto conto

delle relazioni intercorse nell'ambito dei tavoli di lavoro, avviati a valle dei *focus group* promossi dalle competenti Direzioni centrali Inps con i *partners* istituzionali, che hanno consentito di individuare misure di intervento che permettano il monitoraggio dei casseti, in termini sia di tempestività che di qualità delle risposte, individuando



2

nuovi e differenziati indicatori di tempo soglia per le risposte da dare ai quesiti pervenuti tramite il Cassetto aziende con dipendenti (vedasi msg 2697/2017 e msg 3186/2017);

tutto ciò premesso e precisato le parti si impegnano reciprocamente:

- a) ad istituire un tavolo regionale di analisi e confronto, attivando incontri entro una settimana dalla richiesta, su proposta e/o richiesta di uno di esse, finalizzati, da un lato a verificare la possibilità di creare sinergie tese a raggiungere elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese, (conseguendo così risparmi di gestione in termini di efficacia ed efficienza) e dall'altro a monitorare problematiche emergenti sia in merito all'operatività dell'Istituto che dei Consulenti del Lavoro ma anche dai possibili fenomeni di abuso del diritto o pratiche illegali eventualmente riscontrati nel mercato del lavoro. I rappresentanti regionali dei Consulenti del Lavoro cureranno la verbalizzazione degli incontri e la diffusione ai propri iscritti delle soluzioni individuate così come l'Istituto ne farà oggetto di comunicazione alle proprie sedi in ambito regionale;
- b) a realizzare, dietro richiesta di ciascuno dei firmatari, iniziative formative e/o informative, eventualmente da inserire nel Programma di Formazione Professionale Continua Obbligatoria o altre forme di collaborazione (convegni, seminari, incontri di studio, iniziative di ricerca, ecc.), secondo una periodicità da programmare tenuto conto delle reciproche esigenze;
- c) a prevenire il contenzioso giudiziario in materia contributiva, anche attraverso confronti su problematiche di dubbia interpretazione;
- d) ad assicurare lo scambio reciproco di informazioni/circolari/messaggi di interesse per entrambe le Parti.

L' INPS, tramite le proprie strutture provinciali, si impegna a:

- e) garantire come di consueto un costante presidio delle comunicazioni pervenute tramite canali dedicati ed esclusivi: cassetto previdenziale Aziende con dipendenti,

  3 

Artigiani e Commercianti, Committenti della Gestione separata e Liberi professionisti, evadendo le istanze pervenute nel rispetto della tempistica prevista dai Protocolli nazionali, secondo la tabella che si allega (All.1). Le Sedi provinciali facenti capo alla Direzione regionale Lombardia, nei rispettivi protocolli si impegneranno inoltre a gestire tutti i quesiti nel modo più rapido possibile, anticipando tendenzialmente il limite massimo a 20 gg lavorativi qualora ve ne siano le condizioni e i presupposti operativi. Non potrà essere garantita la tempistica nel caso in cui l'oggetto non sia selezionato dal Consulente in modo congruo;

f) dare risposta alle richieste, fornendo i relativi chiarimenti rispetto alle irregolarità riscontrate, relativi ai preavvisi di irregolarità in materia di DURC e pervenuti alla casella dedicata preavvisodiaccertamento.xxxx@inps.it entro 7 giorni lavorativi;

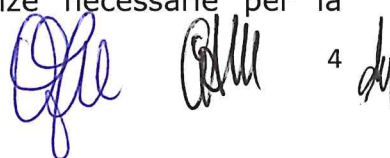
g) per problematiche particolarmente complesse e che rivestono il carattere dell'urgenza o che non fossero risolvibili o risolte mediante l'utilizzo dei cassetti bidirezionali (neanche tramite la funzione della richiesta appuntamento presente nel cassetto) sarà possibile chiedere appuntamento secondo le modalità che saranno concordate nei Protocolli provinciali;

h) segnalare con la massima tempestività ai competenti Ispettorati territoriali del Lavoro e agli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro i nominativi dei soggetti non abilitati alla professione o che non risultino avere rapporto di lavoro e che svolgono attività di consulenza per conto di aziende e/o centri di elaborazione dati, così come meglio individuati dalla legge n. 12/79 e come regolamentato dalle circolari INPS n.100/90 e n.275/92, dalla circolare n. 7004 Prot. n. 25 del Ministero del Lavoro del 4/6/2007 e dalla legge n. 46/07;

i) inoltrare con la massima tempestività la richiesta di revoca delle autorizzazioni di accesso ai servizi informatici dell'Istituto in caso di comunicazioni degli Ordini relative a professionisti sospesi o cancellati;

l) a verificare, al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo professionale, che l'accesso presso le proprie strutture, avvenga esclusivamente previa presentazione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro o, nel caso di collaboratori, sulla base di delega del titolare dello studio;

m) mettere a disposizione le professionalità e le conoscenze necessarie per la



4

trattazione congiunta di materie oggetto di innovazione legislativa o regolamentare e per adempimenti di ordine amministrativo o procedurale ritenuti di significativa rilevanza e segnalati dall'Ordine.

La Consulta Ordine dei Consulenti del Lavoro Lombardia, attraverso gli Ordini provinciali, si impegna a:

- n) sensibilizzare i propri iscritti all'utilizzo esclusivo dei canali informatici per le comunicazioni con le strutture territoriali dell'INPS e a fornire riscontro alle richieste che pervengano dalle sedi provinciali dell'Istituto entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi, fatti salvi gli obblighi e i termini previsti dalle disposizioni e norme vigenti;
- o) invitare i Consulenti del Lavoro a tenere aggiornati i canali di comunicazione riferiti alle aziende riportati sui diversi Cassetti previdenziali, in particolare l'indirizzo PEC valido, al fine di evitare problematiche connesse a caselle scadute, obsolete, non attive etc...; inoltre i Consulenti del Lavoro sensibilizzeranno le aziende in merito alla costante verifica della corretta funzionalità degli indirizzi PEC riportati nei Cassetti previdenziali, così da evitare blocchi derivanti dalla saturazione delle caselle stesse;
- p) comunicare ai propri iscritti che non saranno considerate valide dall'INPS le richieste pervenute da canali diversi da quelli dedicati in via esclusiva (Cassetto aziende, artigiani e commercianti, committenti e liberi professionisti). Resta confermato l'utilizzo della PEC, da considerare come canale esclusivo per la trasmissione di documentazione giuridicamente rilevante per la trattazione e definizione di istanze non telematizzate;
- q) agire presso i Consulenti del Lavoro iscritti affinché operino nei rapporti con le strutture territoriali dell'INPS con le seguenti modalità:
- attivare in via preventiva le consultazioni degli archivi automatizzati dell'Istituto raggiungibili tramite i canali telematici (Cassetto Previdenziale delle diverse gestioni contributive) al fine di reperire autonomamente le informazioni relative ai propri clienti;
 - utilizzare in maniera esclusiva la comunicazione bidirezionale con individuazione analitica dell'oggetto che deve essere congruente con il contenuto della richiesta inoltrata;



5

- astenersi dal sollecitare risposte prima che siano trascorsi i termini concordati;
- comunicare in modo diretto o indiretto a seconda dello strumento utilizzato, il numero di iscrizione, il codice fiscale del consulente, la matricola aziendale e lo specifico motivo della richiesta, nel momento della prenotazione dell'appuntamento;
- ricorrere all'utilizzo esclusivo dei canali telematizzati istituiti dalla L.122/2010 ed integrati da successivi messaggi per la presentazione delle istanze, corredandole, come d'uso, di tutta la documentazione occorrente per la definizione della pratica;
- garantire la preventiva trasmissione dei flussi UniEmens per i periodi oggetto di dilazione;
- contestare le note di rettifica nei termini indicati ed a informare il cliente sulle procedure di regolarizzazione tramite pagamento, al fine di evitare l'emissione di avvisi di addebito;
- rispettare nella presentazione delle istanze e dei documenti allegati i canali telematizzati individuati dall'Istituto.

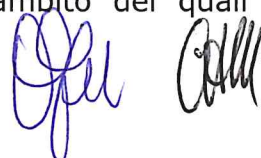
Tempi garantiti di risposta

A) I tempi massimi di risposta sono indicati nei precedenti punti E, F, G fatti salvi accordi migliorativi sottoscritti a livello provinciale;

B) Nell'ipotesi che la risposta tardi, o non sia ritenuta completa ed esaustiva, ovvero in caso di disservizi inerenti l'attività di consulenza/professionale, il Consulente o il responsabile dell'U.O. competente, indicando ogni utile estremo di identificazione della Comunicazione Bidirezionale o dell'appuntamento, provvederanno ad indirizzare apposita segnalazione al Direttore Inps (ovvero ad altro responsabile eventualmente individuato nei protocolli provinciali) ed al proprio presidente dell'Ordine provinciale ovvero ad altro rappresentante dell'Ordine individuato nei protocolli locali.

C) Nell'ambito degli accordi provinciali dovranno essere dettagliati modalità e canali di comunicazione finalizzati alla verifica del rispetto dei tempi concordati.

La presente intesa ha **durata annuale** dalla data della sottoscrizione e sarà da intendersi tacitamente rinnovata, salvo formale disdetta. Essa costituisce intesa-quadro da recepire in appositi accordi provinciali, nell'ambito dei quali potranno



tuttavia essere individuate modalità innovative e/o sperimentali di relazione e scambio tra Inps consulenti. Sono fatti salvi i protocolli provinciali sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente accordo, così come a livello provinciale possono essere sottoscritti protocolli migliorativi, anche dei tempi di risposta, rispetto a quanto previsto nel presente accordo o in protocolli nazionali.

Milano, 9 novembre 2021

Per INPS

Direttore regionale Lombardia

Giovanni Di Monde



Per i Consulenti del Lavoro

Coordinatore della Consulta dei Presidenti degli ordini della Lombardia

Potito di Nunzio



Presidente Ancl Regione Lombardia

Andrea Fortuna



Di seguito si riporta l'elenco degli oggetti da utilizzare ed il tempo soglia previsto per la risposta:

Oggetto	Tempi soglia di definizione
770/SA	15
Adesione	15
Altre agevolazioni	10
Apprendistato	10
Apprendisti senza limiti di età da DS o mobilità	10
Avvisi bonari	15
Avvisi di addebito	15
Bonus occupazionale Garanzia Giovani	10
Cartelle di pagamento	15
Certificazioni di distacco	10
CIGD	15
CIGO	15
CIGO - CIGS - Solidarietà	15
CIGS	15
Compensazione F24	15
Comunicazione accertamento per regolarizzazione	5
Comunicazione annullamento denuncia	5
Comunicazione blocco effetti della denuncia	5
Comunicazione su autorizzazioni-conguagli CIG	25
Confronto dei Monti Retributivi (CMR)	15
Confronto DM10 - Emens	15
Contenzioso amm.vo	10
Contratto espansione 41 - 5 bis dlgs 148/15	5
Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015	10
Controllo quadro D modello DM 10 (CASCO)	15
Controllo versamenti TFR	15
Convocazione azienda per verifica denuncia	5
Diffide Proposte Vig	10
Dilazione amministrativa	5
Dilazioni su Cartella	5
Durc (Documento di regolarità contributiva)	5
Durc interno (regolarità contributiva)	15
Emens	15
Esodi lavoratori prossimi a pensione (l. 92/2012)	5
Esonero contributivo biennale legge n. 208/2015	10
Esonero contributivo triennale legge n. 190/2014	10
Estratto conto	10
FIS	15
Incentivo assunzione donne e giovani - DM 05.10.2012	10

Inquadramento	10
Ispez. di Vigilanza	15
L. 223/1991 (assunzione iscritti nelle liste di mobilità)	10
L. 407/1990 (assunzione di disoccupati di lunga durata)	10
L.92/2012 art.2,c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)	10
Note rettifica	25
Omesso versamento delle ritenute previdenziali	15
Pagamenti F24	15
Prescrizione Debiti	10
Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15	10
Recupero contributo addizionale CIG (Giasone)	15
Regolarizzazione (DM-VIG)	25
Regolarizzazione (DM-VIG) - Invio documentazione	25
Regolarizzazione per reiezione CIG in edilizia (Pegaso)	15
Requisito occupazionale Cigo	15
Richiesta Variazione Agibilità	5
Riduzioni sanzioni civili	25
Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMVpassivi	15
Scoperture contributive	15
Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020	10
SR41 Pagamenti diretti	15
Surroghe	10
Tutoraggio aziende Uniemens (TUTOR)	15
UniEmens trasmessi	10
Variazione Dati Aziendali	10
Verifica Denuncia ex L. 335/1995	15
Vicende societarie (fusioni, scorpori, etc.)	15
Visite mediche di controllo	10